



*Direzione Organizzativa 3 – Servizi Tecnici
Ufficio Lavori Pubblici*

Lodi, 10/10/2024

Al Dirigente
Ing. Giovanni Ligi

SEDE

Esecuzione della fornitura e posa di recinzione presso area a verde in viale toscana “PARCO DON ANGELO”, Proposta di affidamento alla ditta RECINTECH S.R.L. C.F. 06138930968 - Via Garibaldi, 72 – 26812 Borghetto Lodigiano 26812 (LO).

C.I.G. B3626F97E6 - CUP: trattandosi di lavori di manutenzione non è richiesta l’acquisizione del CUP.

RELAZIONE

PREMESSA

Il sottoscritto, Geom. Alberto Agosti in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico in servizio presso la Direzione Organizzativa 3 - Servizi Tecnici, Ufficio Lavori Pubblici e Responsabile unico del procedimento in oggetto, in base alle competenze attribuite al R.U.P. dall’art. 15 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, relaziona e propone quanto contenuto nei seguenti paragrafi.

Considerato che:

- a) Si rende necessario provvedere ad affidare i lavori per l’esecuzione di opere di realizzazione tratto di recinzione in rete elettrosaldata completa di cancelli di accesso su un lato del parco di proprietà comunale denominato “Don Angelo” situato in viale Toscana in modo da consentirne la chiusura notturna, considerato che è stato più volte teatro di atti di vandalismo da parte di ignoti, le prestazioni chieste sono le seguenti sommariamente descritte:
 - ❑ Fornitura e posa di ml. 10 circa di rete elettrosaldata h. 1800 mm, maglia 50 x 75, filo 2.2 montata su pali a “T” plastificati.
 - ❑ Plinti per pali in c.l.s 0,30 x 0,60 mt. gettati controterra con interasse 2,50 mt.
 - ❑ Fornitura e posa di cancello pedonale h. 1800 x 1000 zincato e plastificato, completo di piantane a cementare, serratura manuale, riempimento rete pesante.
 - ❑ Fornitura e posa di cancello carraio h. 1800 x 3000 zincato e plastificato, completo di piantane a cementare, serratura manuale, riempimento con rete pesante.

1. L’importo delle prestazioni da svolgere risulta essere inferiore alla soglia di € 150.000,00;



Considerato che:

- L'importo del presente affidamento non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 17 comma 1) del D.Lgs. 36/2023 il quale recita: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante;
- l'art. 62 comma 1 del D.lgs 36/2023 il quale dispone che le stazioni appaltanti fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;



- i principi di maggiore economicità, concorrenza e snellimento dell'azione amministrativa in termini di efficacia ed efficienza e di rotazione di cui all'art.49 del comma 1 del D.Lgs. n.36/2023;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, il quale dispone che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- l'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, il quale prevede che, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- l'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i. con il quale si enuncia un principio comune per gli atti amministrativi, ovvero: *"...Ogni provvedimento amministrativo...deve essere motivato...la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria..."*.
- l'art. 225 c. 2 del D.lgs.36/2023 che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;



Evidenziato che la procedura verrà svolta utilizzando sistemi telematici, ovvero avvalendosi della piattaforma digitale e-procurement dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia;

Verificato che per l'affidamento di che trattasi questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso alla piattaforma digitale e-procurement dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Che in data 08/10/2024 (termine ultimo per l'invio di un'offerta fissato al 09/10/2024, alle ore 23:59), tramite la piattaforma telematica ARIA/SINTEL E-PROCUREMENT, è stata richiesta offerta per la fornitura in oggetto al seguente operatore economico:

- ditta RECINTECH S.R.L. C.F. 06138930968 - Via Garibaldi, 72 – 26812 Borghetto Lodigiano 26812 (LO);

Visto il report della procedura n. 190503154 generato dallo strumento telematico di negoziazione ARIA/SINTEL, in atti;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Rilevato altresì che ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE. N.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Considerato che non sussiste la necessità di stipula contrattuale in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 72bis del vigente Regolamento dei contratti del Comune di Lodi;

Tutto quanto sopra relazionato, il Responsabile unico del progetto, attesta:

- che la ditta RECINTECH S.R.L. C.F. 06138930968 - Via Garibaldi, 72 – 26812 Borghetto Lodigiano 26812 (LO) è iscritta dal 01/04/2008 alla CCIAA di MILANO MONZA BRIANZA LODI con il seguente n. REA. LO - 1462746;
- l'acquisizione dell'autodichiarazione della ditta RECINTECH S.R.L. circa il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici per contrarre con la P.A. come da documenti acquisti



- in sede di procedura negoziata sul portale ARIA/Sintel ed agli atti della Direzione Organizzativa 3;
- la regolarità contributiva della ditta come da DURC prot. INPS_42053345 con validità a tutto il 26/11/2024;
 - l'insussistenza di conflitti di interesse con l'impresa individuata;
 - la congruità dell'offerta presentata;
 - il rispetto del principio di rotazione
 - che la sommatoria degli affidamenti allo stesso soggetto non supera le soglie individuate all'art. 50 c. 1 del D.Lgs. 36/2023;
 - la disponibilità finanziaria;
 - il rispetto del regolamento dei contratti;
 - che ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. il lavoro non necessita della redazione del DUVRI;
 - l'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
 - l'acquisizione del CIG n. B3626F97E6;

Stante quanto sopra esposto il Responsabile Unico del Progetto nel rispetto dei compiti attribuiti al R.U.P. dalla vigente normativa in materia, esprime il proprio parere tecnico favorevole e pertanto:

- a) considerato l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio di cui trattasi, propone l'affidamento alla Ditta RECINTECH S.R.L. C.F. 06138930968 - Via Garibaldi, 72 - 26812 Borghetto Lodigiano 26812 (LO), pec info@pec.recintech.it sulla base dell'esperimento della procedura negoziata sul portale ARIA/SINTEL, ID 190503154, per un importo contrattuale pari a € 3.900,00 oltre IVA 22% (€ 4.758,00 I.V.A. compresa) fatte salve le risultanze della contabilità finale;
- b) garantisce il rispetto della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, nonché i principi di economicità del procedimento;
- c) la liquidazione dei corrispettivi dovuti alla ditta appaltatrice avverrà ad avvenuta verifica ed attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni ed a presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità contributiva.



Il Responsabile del Procedimento

Geom. Alberto Agosti

